



# COMUNE DI SANT'ORESTE

Città metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza n. 68 del 20.03.2020

**Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA.  
ORARIO CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI**

## IL SINDACO

**VISTO** lo Statuto del Comune di Sant'Oreste;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, del 22 marzo 2020, del 1 del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché ulteriori misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12 marzo 2020, recante «Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale».

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si

nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02.05.2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020 e richiamato in particolare il punto 1 del provvedimento che dispone:

- 1) *l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie dei servizi urbani e delle attività commerciali allo scopo di coordinare e armonizzare i flussi di carico del trasporto pubblico e decongestionare i picchi di utilizzo nei cosiddetti orari di punta, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle parafarmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto.*

**TENUTO CONTO** che il trasporto pubblico locale nel Comune di Sant'Oreste è utilizzato in via prevalente per il collegamento ai sistemi di trasporto Regionale, e pertanto, una articolazione in fasce orarie delle aperture e chiusure delle attività commerciali presenti nel Comune di Sant'Oreste risulterebbe ininfluente rispetto ai flussi di utenza che utilizzano il trasporto pubblico;

**RITENUTO** pertanto di disporre, in coerenza con quanto disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020, la chiusura entro e non oltre le ore 21:30 di tutte le attività commerciali per le quali, ai sensi dei provvedimenti dello Stato e della Regione Lazio sopra richiamati è consentito l'esercizio, con esclusione di farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto;

**SENTITO** in merito il Comandante della Polizia Locale che ha espresso il proprio parere favorevole all'adozione della presente ordinanza;

**RICHIAMATO** l'art. 54 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

### **ORDINA**

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente richiamati

1. La chiusura entro e non oltre le ore 21:30 di tutte le attività commerciali per le quali, ai sensi dei provvedimenti dello Stato e della Regione Lazio richiamati in premessa è consentito l'esercizio, con esclusione di farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto;

### **DEMANDA**

Ai Responsabili dei Servizi, per quanto di propria competenza, anche in relazione alle disposizioni degli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento;

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- sia inviata al Comando di Polizia Locale del Comune di Sant'Oreste;
- sia inviata al Comando Stazione Carabinieri di Rignano Flaminio;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**IL SINDACO**  
**Valentina Pini**

